

STATUTO

**L'ARCA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA DEL SALE 40/E
Numero REA: CR - 144808
Codice fiscale: 01137410195
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO =B= AL N. 15280/6878 DI REP.	
	STATUTO COOP SOCIALI SRL	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la Cooperativa denominata "L'ARCA SOCIETA' COO-	
	PERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La cooperativa ha sede in Cremona.	
	La decisione di trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito	
	del Comune spetta all'organo amministrativo.	
	Si applica in tali casi l'art. 2436 del Codice Civile.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno ac-	
	consentito alla proroga.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni	
	di cui alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni e secondo il principio della mutualità prevalente,	
	di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza	
	fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione	
	sociale propria delle cooperative sociali.	
	Lo scopo della cooperativa è il perseguimento in via princi-	
	pale dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi sociali, socio - sanitari, educativi e	
	culturali nei settori indicati al successivo articolo 4, come	
	previsto dall'articolo 1 comma 1 sub lettera a) della Legge	
	381/1991.	
	La Cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla	
	lettera b) dell'articolo 1 comma primo della citata Legge	
	381/1991 a condizione che queste siano funzionali al raggiun-	
	gimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle attività	
	diverse da quelle di cui alla lettera a) della Legge 381/1991	
	- agricole, industriali, commerciali o di servizi - con le	
	quali la cooperativa intende realizzare l'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire	

	almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa. I lavoratori	
	svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4	
	della Legge 381/1991.	
	Fatto salvo il rispetto delle quote previste dalla legge	
	381/1991 come sopra indicate, la cooperative intende anche	
	realizzare l'inserimento dei lavoratori svantaggiati come de-	
	finiti dal Regolamento CE 800/2008.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu-	
	pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in	
	relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i	
	soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle vigenti	
	leggi. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutuali-	
	tà prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a)	
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'intere-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d)	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	

	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale	
	di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di	
	Cremona.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della	
	Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determina-	
	ti, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- La progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi	
	sociali, socio - educativi, socio - assistenziali, socio -	
	sanitari a favore di persone singole, di famiglie e della	
	collettività, quali:	
	1) Consultori e Centri per le famiglie, ovvero strutture a-	
	parte al pubblico nelle quali vengono erogati servizi inte-	
	grati di tipo educativo, assistenziale, socio - sanitario ri-	
	volti a persone e famiglie, i servizi offerti in tali strut-	
	ture potranno essere erogati sia in forma privatistica, che	
	convenzionata	
	2) Strutture e/o reparti di strutture adibite all'attività	

	sanitaria, socio - sanitaria, educativa, ricreativa, aggrega-	
	tiva per anziani, disabili, soggetti in situazione di fragi-	
	lità.	
	3) Attività di animazione per gestanti bambini, adolescenti,	
	giovani, anziani, genitori, ivi compresa la realizzazione di	
	grandi eventi culturali, ricreativi, di feste, fiere festi-	
	val;	
	5) Servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	
	delle famiglie, quali per esempio baby-sitting, tate domici-	
	liari, assistenti famigliari, commissioni, spesa e lavanderia	
	a domicilio, e qualsiasi altra attività a supporto della ge-	
	stione famigliare;	
	6) Centri di aggregazione, centri culturali, centri ricreati-	
	vi, soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche per minori, gio-	
	vani, famiglie, anziani e altri soggetti in condizione di bi-	
	sogno;	
	7) Centri diurni, case protette, case di riposo, residenze	
	sanitarie assistite, interventi di assistenza domiciliare,	
	soggiorni sociali, assistiti e di vacanza, servizi di portie-	
	rato sociale e ogni altro servizio e ogni altro servizio e	
	intervento volto all'assistenza e all'innalzamento della qua-	
	lità della vita delle persone anziane, disabili o in situa-	
	zione di fragilità.	
	9) Attività di consulenza a favore di terzi nell'ambito delle	
	attività e dei servizi sanitari, socio sanitari, assistenzia-	

	li, educativi, ricreativi, culturali;	
	B)	
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di	
	cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazio-	
	ne e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o	
	più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento	
	lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti appli-	
	cativi della legge 381/1991 e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni, nell'ambito dei settori industriale, agricolo,	
	artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia diret-	
	tamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qual-	
	siasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e	
	privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti	
	così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla	
	grande distribuzione, quali per esempio:	
	1) Lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfe-	
	stazione e similare;	
	2) Manutenzione del verde e attività di giardinaggio compresa	
	la progettazione e realizzazione di impianti e ogni attività	
	correlata come: cura, potatura, abbattimento di piante, l'e-	
	secuzione di trattamenti;	
	3) Lavori in proprio o conto terzi di attività agricole o fo-	
	restale anche tramite la conduzione di terreni	
	4) Lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione del-	
	le bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrez-	

	zati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione	
	culturale e turistica del territorio, anche per il tramite di	
	opere di manutenzione minuta in genere anche per conto di	
	terzi; progettazione, realizzazione, installazione e manuten-	
	zione di elementi per l'arredo urbano;	
	5) Servizi rivolti alle famiglie per la gestione di necessità	
	ed esigenze domestiche, quali pronto intervento per elettro-	
	domestici e attrezzature domestiche, lavori di manutenzione	
	agli impianti ed edili, di tinteggiatura, idraulici, elettrici-	
	ci, e quant'altro necessario per la gestione di una civile	
	abitazione;	
	6) Gestione diretta e in convenzione di punti di ristoro, ri-	
	storanti, servizi ricettivi e di ospitalità rivolti in parti-	
	colare a giovani, studenti, famiglie, anziani gruppi organiz-	
	zati e associazioni;	
	7) Gestione diretta e in convenzione di servizi di ristora-	
	zione, catering, centri cottura mense per la generalità dei	
	committenti ed anche per servizi di comunità, quali scuole	
	strutture sociali, sanitarie, assistenziali di qualsiasi ti-	
	po, sia per enti pubblici che privati;	
	8) Attività di trasformazione alimentare per conto di sogget-	
	ti terzi o con produzioni proprie della cooperativa acquisen-	
	do direttamente la materia prima da trasformare;	
	9) Servizi di trasporto di cose e persone da effettuarsi con	
	qualsiasi mezzo nonché il trasporto di alunni nel rispetto	

	della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e	
	trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimenta-	
	zione di merci con carrelli, gru attrezzature speciali per il	
	trasporto su scale e gradini	
	10) Attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché	
	gestioni di cimiteri e di ogni attività connessa e complemen-	
	tare;	
	11) Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni, celebrazioni funerarie;	
	12) Attività manifatturiere, di servizio e commerciali, fina-	
	lizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svan-	
	taggiati;	
	13) Attività e servizi di general-contractor per la gestione	
	di strutture ospitanti servizi per la comunità, quali scuole,	
	servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi, cultura-	
	li, e di interesse pubblico in genere, erogando direttamente	
	servizi e forniture nel novero degli scopi statutari della	
	Cooperativa e coordinamento eventualmente dell'attività di	
	soggetti terzi;	
	14) Formazione professionale dei soci, dei dipendenti e di	
	terzi tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a	
	facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate,	
	nonché la preparazione di operatori al fine di maturare pro-	
	fili idonei a intervenire in modo qualificato sull' integra-	
	zione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	

	15) Iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla veri-	
	fica delle capacità di assorbimento del tessuto sociale ri-	
	spetto alla fascia lavorativa creata e dalla bontà dei si-	
	stemi formativi adottati	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B)	
	- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazio-	
	ni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno	
	con gestioni amministrative separate.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e fi-	
	nanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali, e co-	
	munque sia indirettamente che direttamente attinenti ai mede-	
	simi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplifi-	
	cativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipu-	
	lare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi	
	paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;	
	c) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	

	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disci-	
	plinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassati-	
	vamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
	sotto ogni forma;	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive;	
	e) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e	
	non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente	
	statuto.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in parti-	
	colare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché	
	nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad	
	iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	

	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia diretta-	
	mente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che, nel caso in cui la società abbia almeno nove soci, ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la lo-	
	ro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali mettendo a disposizione le proprie capacità professio-	

	nali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di la-	
	voro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla co-	
	operativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui dirit-	
	ti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	
	ri.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore	
	a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice ci-	
	vile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo preavviso di	
	almeno 90 giorni.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co-	
	operatori dall'art. 10 del presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia	
	esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai pre-	
	cedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci ordinari assumendone di diritto la relativa qualifica.	
	Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale	
	intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, no-	
	tificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	

	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appar-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Con-	
	siglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperati-	
	va;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, nel caso in cui	
	la cooperativa abbia più di nove soci, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì con-	
	tenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Art. 8 (Capitale Sociale, Patrimonio, Vincoli sulle quote e	

	loro alienazione)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote dal va-	
	lore nominale minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zeroze-	
	ro).	
	Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore	
	ai limiti fissati dalla legge. La legittimazione all'eserci-	
	zio di diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei	
	Soci.	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato:	
	1. dal capitale sociale e dal fondo per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	
	cessivo articolo 34 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni	
	degli organi sociali;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. dalle riserve divisibili in favore dei soci sovventori	
	formate ai sensi del successivo articolo 34;	
	6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	

	partite tra i soci.	
	La riserva divisibile di cui al precedente n.5) può essere	
	ripartita esclusivamente tra i soci sovventori che non siano	
	anche soci cooperatori.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la pro-	
	prie quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspiran-	
	te acquirente le indicazioni previste nei precedenti artt. 5	
	e 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al collegio arbitrale.	

	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-	
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del re-	
	cesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di	
	soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono i seguenti:	
	* per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorati-	
	va a favore della Cooperativa;	
	* per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	* per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei	
	servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutu-	

	alistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a venticinque gior-	
	ni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordina-	
	to svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	g) negli altri casi previsti da specifiche norme del presente	
	statuto;	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno dirit-	
	to di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposi-	
	zioni dell'articolo seguente.	
	Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammis-	
	sione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazio-	
	ne del socio deceduto, su loro richiesta e previa delibera-	
	zione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i re-	
	quisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 6.	
	In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347	
	C.C. .	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente	
	rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annua-	
	li, ed eventualmente ridotte in proporzione alle perdite im-	
	putabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	

	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa opera-	
	tivo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effet-	
	tivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di	
	recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei ter-	
	mini fissati dalla legge.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito de-	
	rivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito liquido derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da pre-	
	stazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 c.c. .	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, punti	
	b,d,e, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, hanno	
	diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente	

	versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite	
	imputabili a capitale.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Nel caso in cui la società avrà almeno nove soci, ferme re-	
	stando le disposizioni di cui al Titolo III del presente sta-	
	tuto, potranno essere ammessi alla Cooperativa soci sovvento-	
	ri, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati quote trasferibili	
	del valore di almeno € 500,00 ciascuna.	

	Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	

	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	A ciascun socio sovventore sono attribuiti numero 1 voto in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti secondo i criteri	
	fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Alle	
	quote di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori non è attribuito il diritto di voto.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione delle quote.	

	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	Art.19 (Strumenti finanziari di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni ai sensi dell'artt. 2410 e se-	
	guenti cod.civ., nonché strumenti finanziari di debito, di-	
	versi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod.civ..	
	Statuto, sono stabiliti:	
	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	* le modalità di circolazione;	
	* i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori	
	sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'artt.2410 e/o	

	strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni,	
	ai sensi dell'art.2526, cod.civ. non possono eccedere i limi-	
	ti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;	
	* il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori	
	degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di	
	diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO V	
	RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	

	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142	
	del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	n. 142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n. 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	i) la decisione sullo scioglimento anticipato della società,	
	la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione, la revoca della liquidazione.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al succes-	
	sivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La de-	
	cisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	

	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione ed approvazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il ter-	
	mine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	

	alla cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce al-	
	la copia del documento ricevuto, nella quale dovranno espri-	
	mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'asten-	
	sione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le	
	trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax	
	e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi en-	
	tro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine in-	
	dicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-	
	tore o i voti previsti dall'art. 17 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cin-	
	que anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta	
	di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o	
	la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di al-	
	meno i due terzi dei soci	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	

	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f),	
	g), h) ed i) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato	
	dall'organo amministrativo, inviata almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art.	
	2479 bis del codice civile.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	

	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle mi-	
	sure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal	
	libro dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della cooperativa o la sua trasformazione l'assemblea delibe-	
	ra con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge o di statuto	
	che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche	
	maggioranze.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese .	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	

	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Nel caso ove obbligatorio per legge il verbale	
	dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubbli-	
	cazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	

	Ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci per dele-	
	ga.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa è alternativamente amministrata con scelta da	
	adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina	
	dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	dispari di consiglieri da 3 a 5 membri. Gli amministratori	
	restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	

	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere	
	più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Art. 28 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art. 29, possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione	

	per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	
	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere sufficiente-	
	mente informato. I consensi possono essere trasmessi presso	
	la sede della cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro otto	
	giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi	
	della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	

	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa per	
	almeno cinque anni.	
	Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore e sempre ove sia	
	obbligatorio per legge, il consiglio di amministrazione deve	
	deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	

	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle se-	
	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accet-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	

	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 primo comma del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	

	alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati al-	
	la decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 32 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Ammini-	

	strazione.	
	Art. 33 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperati-	
	va.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al solo presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri dele-	
	gati, se nominati.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai diretto-	
	ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 34 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, ove obbligatorio per legge, esercita	
	anche il controllo contabile ed è quindi integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, il controllo con-	
	tabile verrà attribuito ad un revisore o ad una società di	
	revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 35 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto pre-	
	visto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	

	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-	
	taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misu-	
	ra prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riser-	
	ve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori	
	nella misura massima prevista dal codice dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 36 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somma al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la desti-	
	nazione del ristorno, nel rispetto della normativa della nor-	
	mativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale re-	
	golamento deve essere predisposto dagli amministratori tenen-	

	do conto dei seguenti criteri:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola di Conciliazione)	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i	
	singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra la società e gli	
	amministratori, sindaci e liquidatori, in relazione all'in-	
	terpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto co-	
	stitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività	
	sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni	
	del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da	
	Confcooperative, se costituita; in difetto ci si rivolgerà al	
	regolamento della Camera di Conciliazione della Camera di	
	Commercio di Cremona.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	

	alla clausola di cui al presente articolo.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Legge applicabile)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalen-	
	te. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO MAZZINI GIANFREDO	
	F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)	
	Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico	
	che la presente copia su supporto informatico è conforme	
	all'originale nei miei atti munito delle prescritte firme.	
	Si rilascia per il Registro delle Imprese di Cremona.	
	Cremona, 14 Marzo 2016.	